



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 85

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2024: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVINCIA DI SONDRIO E DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL CONSOLIDAMENTO DI BILANCIO PER L'ANNO 2024

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 06 (sei) del mese di maggio, alle ore 11:45 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, quali normative di riferimento per gli enti locali;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 11-*bis* del citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4;
- il citato principio prevede, in particolare, tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi: uno concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione alle definizioni fornite dal principio medesimo, e l'altro concernente gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, potendosi escludere alcuni enti e società sulla base dell'irrelevanza o dell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, secondo quanto disposto dal principio medesimo;
- il citato principio prevede, altresì, che i suddetti elenchi siano aggiornati alla fine dell'esercizio, al fine di tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;

RILEVATO che la formulazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato per l'anno 2024 prevede che facciano parte del gruppo amministrazione pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate, secondo le seguenti definizioni:

1. organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2. enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consenta tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
3. enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
5. società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dall'anno 2019, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la Regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che il citato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato prevede che gli enti e le società compresi nel gruppo amministrazione pubblica possano essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- a) irrilevanza, quando cioè il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti, per gli enti locali, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento, così come disciplinato dal predetto allegato 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni; ;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

CONSIDERATO, inoltre, che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato prevede che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate; a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

RILEVATO, altresì, che il principio in argomento prevede che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale, con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e

delle società controllate, e con il metodo proporzionale, con riferimento alle società e agli enti strumentali partecipati;

DATO ATTO che:

- a seguito della modifica dell'articolo 11-*quinques*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, da parte dell'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato per società partecipate da un ente locale si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%;
- le società partecipate, ai fini del consolidamento dei bilanci, sono la società "S.T.P.S." S.p.A., società partecipata nella quale la Provincia di Sondrio detiene il 33% di azioni, la società "S.EC.AM." S.p.A., società partecipata nella quale la Provincia di Sondrio detiene il 12% di azioni e che deve essere consolidata in conformità ai dettami dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, che testualmente recita: "... a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti ... le società *in house* ... titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione..." e la società "Skiarea Valchiavenna" S.p.A., società partecipata nella quale la Provincia di Sondrio detiene il 9,11% di azioni;
- in conformità alle disposizioni dell'allegato 4/4 "*...a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo...*";

VISTO l'elenco degli enti, aziende e società partecipate (anche in senso lato) dalla Provincia di Sondrio al 31 dicembre 2024, dal quale si evince che, sulla base dei criteri stabiliti al punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica Provincia di Sondrio, risulta essere il seguente:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVINCIA DI SONDRIO

Denominazione	Quota posseduta	Tipologia	Metodo di Consolidamento
Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio"	100%	Ente strumentale controllato	integrale
Azienda Speciale "APF Valtellina – Azienda di promozione e formazione della Valtellina"	100%	Ente strumentale controllato	integrale
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio	40%	Ente strumentale partecipato	proporzionale
S.T.P.S. S.p.A.	33,33%	Società partecipata	proporzionale
S.EC.AM. S.p.A.	12%	Società partecipata	proporzionale
Skiarea Valchiavenna S.p.A.	9,11%	Società partecipata	proporzionale
Aviovaltellina S.p.A.	58,16%	Ente strumentale controllato	integrale
Consorzio Media Valtellina per il Trasporto del Gas	30,55%	Consorzio	Proporzionale
Fondazione Fojanini di Studi Superiore	-----	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Fondazione Bormio	-----	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

Fondazione ITS per l'innovazione del sistema agroalimentare	-----	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Gruppo di azione locale Valtellina s.c. a r.l.	15,3%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

CONSIDERATO che:

- ai fini della verifica per l'individuazione degli enti, aziende e società componenti del gruppo da escludere dal consolidamento 2024 occorre determinare la soglia di irrilevanza relativa ai tre parametri di natura contabile indicati nella lett. a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile, tenendo conto che, in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- in ottemperanza alla modifica normativa di cui al decreto ministeriale 11 agosto 2017, l'allegato 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, è stato modificato, prevedendo che, con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%;
- il bilancio della società "AvioValtellina" S.p.A. è irrilevante e non necessita di essere consolidato, in quanto le voci contabili attinenti al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici presentano una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo, così come disciplinato dal predetto allegato 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- ai fini della verifica per l'individuazione degli enti, aziende e società componenti del gruppo da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, occorre determinare la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati nella lett. a) del punto 3.1, allegato 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, che, nel caso della Provincia di Sondrio, sulla base dei valori desunti dal conto economico e dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, approvati con deliberazione del consiglio provinciale n. 10 del 27 marzo 2025, risultano essere:

	Provincia di Sondrio	Soglia di Rilevanza (3% dei valori della Provincia)
Totale Attivo	494.049.977,23	14.821.499,32
Patrimonio Netto	214.408.248,39	6.432.247,45
Totale Ricavi caratteristici	67.775.745,44	2.033.272,36

RITENUTO di individuare, alla luce delle suddette argomentazioni, l'area di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica Provincia di Sondrio composta dai seguenti enti:

AREA DI CONSOLIDAMENTO			
Denominazione	Quota posseduta	Tipologia	Metodo di Consolidamento
Azienda Speciale "APF Valtellina – Azienda di promozione e formazione della Valtellina"	100%	Ente strumentale controllato	integrale
Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio"	100%	Ente strumentale controllato	integrale
Consorzio Media Valtellina per il Trasporto del Gas	30,55%	Consorzio	proporzionale
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio	40%	Ente strumentale partecipato	proporzionale
S.T.P.S. S.p.A.	33,33%	Società partecipata	proporzionale

Skiarea Valchiavenna S.p.A.	9,11%	Società partecipata	proporzionale
"Gruppo S.EC.AM. S.p.A."	12%	Gruppo societario partecipato	proporzionale

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Sondrio, così come sotto riportato:

Denominazione	Quota posseduta	Tipologia	Metodo di Consolidamento
Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio"	100%	Ente strumentale controllato	integrale
Azienda Speciale "APF Valtellina – Azienda di promozione e formazione della Valtellina"	100%	Ente strumentale controllato	integrale
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio	40%	Ente strumentale partecipato	proporzionale
S.T.P.S. S.p.A.	33,33%	Società partecipata	proporzionale
S.EC.AM. S.p.A.	12%	Società partecipata	proporzionale
Skiarea Valchiavenna S.p.A.	9,11%	Società partecipata	proporzionale
Aviovaltellina S.p.A.	58,16%	Ente strumentale controllato	integrale
Consorzio Media Valtellina per il Trasporto del Gas	30,55%	Consorzio	Proporzionale
Fondazione Fojanini di Studi Superiore	-----	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Fondazione Bormio	-----	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Fondazione ITS per l'innovazione del sistema agroalimentare	-----	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Gruppo di azione locale Valtellina s.c. a r.l.	15,3%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

3. di approvare, altresì, l'elenco degli enti, aziende e società componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Sondrio, che saranno ricompresi nel bilancio consolidato, così come sotto riportato:

AREA DI CONSOLIDAMENTO			
Denominazione	Quota posseduta	Tipologia	Metodo di Consolidamento
Azienda Speciale "APF Valtellina – Azienda di promozione e formazione della Valtellina"	100%	Ente strumentale controllato	integrale
Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio"	100%	Ente strumentale controllato	integrale
Consorzio Media Valtellina per il Trasporto del Gas	30,55%	Consorzio	proporzionale
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio	40%	Ente strumentale partecipato	proporzionale
S.T.P.S. S.p.A.	33,33%	Società partecipata	proporzionale
Skiarea Valchiavenna S.p.A.	9,11%	Società partecipata	proporzionale
"Gruppo S.EC.AM. S.p.A."	12%	Gruppo societario partecipato	proporzionale

4. di dare atto che il bilancio della società "Aviovaltellina" S.p.A. è irrilevante e non necessita di essere consolidato, in quanto le voci contabili attinenti al totale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici presentano una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo, tenuto conto che l'irrilevanza è considerata anche in relazione alla sommatoria delle percentuali dei bilanci, singolarmente irrilevanti, delle eventuali enti e società ritenuti scarsamente significativi, così come disciplinato dal predetto allegato 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
4. di comunicare agli enti interessati dal consolidamento del bilancio le risultanze della presente deliberazione.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente